

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO**  
**DELL'INFRASTRUTTURA SERVER DI FINAOSTA S.P.A.**  
**Codice CIG 873855862F**

Tra

la società Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A., società a socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari (UIC n. 806) e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia n. 33050, direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona di \_\_\_\_\_, a quanto infra facoltizzato dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (di seguito "FINAOSTA")

e

la società \_\_\_\_\_, in persona \_\_\_\_\_  
(di seguito "Appaltatore")

Premesso che

- allo scopo di assicurare la fornitura di beni e servizi relativi all'aggiornamento dell'infrastruttura server di Finaosta S.p.A. è stata esperita una procedura per l'affidamento ai sensi del dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
- il servizio è stato aggiudicato a \_\_\_\_\_

si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1 (Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 (Oggetto)**

Il contratto avrà ad oggetto le prestazioni sottoelencate:

- a) Esecuzione, d'intesa con il referente di Finaosta o di un suo delegato, di un test di performance sui sistemi in esecuzione nel *datacenter* del cliente, secondo le modalità seguenti:

**TABELLA “A” – MODALITA’ DEL TEST DI PERFORMANCE**

| Sequenza | Descrizione   |
|----------|---|
| 1        | Attivare di una sessione di lavoro via protocollo RDP al server denominato “PORTO”  |
| 2        | Visualizzare il dato di carico percentuale della CPU di tale server prima di eseguire la query  |
| 3        | Attendere che il dato di cui al punto precedente non sia superiore al 50%   |
| 4        | <p>Eseguire, mediante SQL Server Management Studio, la seguente query, i cui dati coinvolti restano stabili nel tempo:</p> <pre> use LIGEST_TEST select '2005' as eserciz_2005 select * from view_saldi_comuri_diversi with (nolock) where codit='00' and eserciz='2005' --go select '2006' as eserciz_2006 select * from view_saldi_comuri_diversi with (nolock) where codit='00' and eserciz='2006' --go select '2007' as eserciz_2007 select * from view_saldi_comuri_diversi with (nolock) where codit='00' and eserciz='2007' </pre> |
| 5        | Rilevare il tempo impiegato dalla query per restituire i risultati  |
| 6        | Ripetere gli step 2, 3, 4 e 5 per un totale di almeno 5 volte   |
| 7        | Redigere e firmare un documento con le indicazioni di tempo medio rilevato in almeno 5 esecuzioni della query   |
| 8        | Conservare il documento per utilizzarne le evidenze nel confronto con quelle che saranno ottenute eseguendo nuovamente il test al termine dell’installazione dei nuovi server   |

- b) vendita di elementi hardware per creazione di n° 2 server fisici biprocessore identici, per installazione su rack, le cui specifiche tecniche obbligatorie sono indicate nella tabella “B” seguente. I server devono essere certificati da VMware sulla base delle risultanze della Compatibility Guide per la versione di VMware vSphere 7 (<http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>); la certificazione dovrà riguardare i seguenti componenti: modello, CPU, schede di rete, schede in fibra ottica, versione dell'hypervisor VMware installato;

**TABELLA “B” - SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER CIASCUN SERVER**

| ID | Descrizione della specifica    | Tipo valore | Valore                         |
|----|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 01 | CHASSIS tipo                   | richiesto   | per montaggio su rack standard |
| 02 | CHASSIS altezza                | massimo     | 2 unità di rack standard       |
| 03 | SOCKET CPU numero              | richiesto   | 2                              |
| 04 | CPU numero di cpu fornite      | richiesto   | 2                              |
| 05 | CPU numero di core per CPU     | richiesto   | 12                             |
| 06 | CPU modello                    | richiesto   | AMD EPYC 7272                  |
| 07 | CPU frequenza di clock per CPU | richiesto   | 2,9 GHz nominali               |

| ID | Descrizione della specifica |                            | Tipo valore | Valore  |
|----|-----------------------------|----------------------------|-------------|---|
| 08 | RAM                         | quantità installata        | minimo      | 512GByte  |
| 09 | RAM                         | tipo                       | minimo      | DDR4  |
| 10 | RAM                         | Slot ancora liberi         | minimo      | 2   |
| 11 | DISCO FISSO                 | numero                     | minimo      | 1   |
| 12 | DISCO FISSO                 | tipo                       | richiesto   | SAS Hot-plug  |
| 13 | DISCO FISSO                 | capacità                   | minimo      | 900GByte 15rpm  |
| 14 | DISCO FISSO                 | numero                     | minimo      | 2, configurati in mirroring   |
| 15 | DISCO FISSO                 | tipo                       | richiesto   | SAS SSD Hot-plug  |
| 16 | DISCO FISSO                 | capacità                   | minimo      | 100 Gbyte   |
| 17 | PORTE USB                   | numero                     | minimo      | 2   |
| 18 | PORTE USB                   | posizionamento             | richiesto   | posteriore  |
| 19 | PORTE USB                   | tipo                       | minimo      | 2.0   |
| 20 | PORTE VIDEO                 | numero                     | minimo      | 1   |
| 21 | PORTE VIDEO                 | tipo                       | minimo      | VGA 15PIN   |
| 22 | INTERF. DI GESTIONE         | numero                     | minimo      | 1   |
| 23 | INTERF. DI GESTIONE         | tipo                       | richiesto   | 1Gbit/sec RJ45  |
| 24 | INTERF. DI GESTIONE         | funzionalità               | minima      | sufficiente per la gestione completa del singolo server                 |
| 25 | INTERFACCE LAN              | numero                     | minimo      | 2   |
| 26 | INTERFACCE LAN              | tipo                       | richiesto   | 1Gbit/sec RJ45  |
| 27 | INTERFACCE LAN              | numero                     | minimo      | 2   |
| 28 | INTERFACCE LAN              | tipo                       | richiesto   | 10Gbit/sec RJ45   |
| 29 | SCHEDA HBA FC               | numero                     | minimo      | 2   |
| 30 | SCHEDA HBA FC               | numero porte FC per scheda | minimo      | 2   |
| 31 | SCHEDA HBA FC               | tipo                       | richiesto   | 16 Gbit/sec   |
| 32 | ALIMENTATORI                | numero                     | richiesto   | 2   |
| 33 | ALIMENTATORI                | tipo                       | richiesto   | hot plug a 220Volts   |
| 34 | ALIMENTATORI                | potenza                    | minimo      | eccedente il minimo richiesto per supportare la presente configurazione |

I dischi SSD di cui ai numeri 14, 15 e 16 della tabella “B” dovranno essere utilizzati come volume di avvio dell’hypervisor VMware vSphere esxi 7 (Finaosta è in possesso di licenze di VMware vSphere Enterprise Plus, per un totale di 4 CPU, coperte da Production support fino al 31/10/2023);

Ove non già disponibili presso FINAOSTA, è richiesta la fornitura e la messa in opera di tutti i componenti accessori per la messa in funzione a regola d’arte dei server forniti nel datacenter di Finaosta (ad esempio adattatori, transceiver, cavi FC, ethernet o elettrica, ecc.);

- c) sostituzione, nel datacenter della sede della committente in Aosta Via Festaz 22, con le macchine di cui al punto b) che precede, dei due attuali host in produzione (che eseguono VMware vSphere esxi 6.5.0, 11925212;
- d) installazione della versione 7 di VMware vSphere esxi sulle nuove macchine;

- e) aggiornamento all'ultima versione compatibile dell'appliance di gestione VMware vCenter (Finaosta è in possesso di 1 licenza standard della versione 6.5.0, coperta da Production support fino al 31/10/2023);
- f) installazione delle macchine di cui al punto b) che precede negli armadi disponibili nel datacenter di Finaosta e collegamento all'infrastruttura di storage e di networking ivi già esistente, con le relative configurazioni, fino al passaggio in produzione delle nuove macchine in luogo dei due server attuali;
- g) esecuzione con successo, sui server di cui al punto b) installati, del test di performance di cui al punto a) di questo documento, finalizzato ad accertare che il livello di prestazioni espresso dopo l'installazione dei server forniti non sia inferiore a quello rilevato in precedenza;
- h) attivazione dei servizi di supporto hardware del costruttore, conformemente alle durate e ai livelli di servizio indicati nella tabella "C" seguente.

**TABELLA "C" - DURATA E LIVELLI DI SERVIZIO RICHIESTI PER IL SUPPORTO  
HARDWARE DEL COSTRUTTORE SU CIASCUN SERVER**

| ID | Caratteristica              | Valore minimo   |
|----|-----------------------------|---|
| 35 | DURATA                      | 5 anni  |
| 36 | LUOGO DELLA PRESTAZIONE     | Presso il datacenter di Finaosta  |
| 37 | LIVELLI DI SERVIZIO         | Intervento entro 4 ore dalla chiamata, 24x7                                 |
| 38 | PRESTAZIONI INCLUSE         | Ogni prestazione necessaria per il ripristino della funzionalità del server |
| 39 | EROGATORE DELLA PRESTAZIONE | Costruttore del server  |

Art. 3 (Modalità di esecuzione della fornitura)

Le prestazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere ultimate entro il termine di 90 giorni dalla data della conferma d'ordine.

**Il materiale consegnato dovrà essere conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche indicate nel contratto.**

La consegna del materiale dovrà avvenire presso il seguente indirizzo: Finaosta S.p.A., Via Festaz n. 22 – 11100 Aosta (AO), a completa cura e spese dell'Appaltatore.

La consegna dovrà essere previamente concordata con il Servizio Sistemi informativi di Finaosta S.p.A.

All'atto della consegna dovrà essere fornita idonea documentazione, ovvero il Documento di trasporto riportante l'elenco analitico del materiale, inclusi, se esistenti, i numeri di serie degli articoli.

La firma della bolla di consegna da parte di FINAOSTA ha soltanto valore di presa visione dell'avvenuta consegna e non implica in alcun modo che i prodotti oggetto della fornitura sono in conformità con quanto previsto nel presente Contratto.

#### Art. 4 (Norme di sicurezza)

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore e variazioni disposte da FINAOSTA)

L'Appaltatore, senza il consenso di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista da parte di FINAOSTA si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

#### Art. 7 (Corrispettivo)

Il corrispettivo è fissato a corpo in € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_,\_\_), di cui € 0,00 per costi della sicurezza, oltre all'IVA.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, non sussistendo rischi da interferenze in conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.) del 5 marzo 2008, n. 3.

Si comunica che, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (di modifica dell'art. 17-ter del DPR 633/1972), FINAOSTA applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture ricevute (c.d. split payment) per l'acquisizione di beni e servizi.

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).

#### Art. 8 (Pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 7, al netto delle eventuali penali di cui al successivo articolo 11, sarà effettuato in un'unica soluzione al termine del contratto, previa verifica della regolarità delle prestazioni da parte del Referente di FINAOSTA.

I pagamenti saranno subordinati alle verifiche della regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, ove previste.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto (CIG 873855862F), dovrà essere inviata a Finaosta S.p.A. in formato "FatturaPA" attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 e s.m.i. con il seguente Codice Destinatario: 4ODRHM. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura tra cui l'inserimento obbligatorio del codice CIG nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per l'accettazione e la tempestiva liquidazione da parte di FINAOSTA.

#### Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato all'Appaltatore presso la banca \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### Art. 10 (Controllo)

Il Referente di FINAOSTA vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto e, qualora ne ravvisi la necessità, impartisce istruzioni in ordine all'espletamento delle prestazioni al Referente dell'Appaltatore.

#### Art. 11 (Inadempienze e penalità)

In caso di ritardo nei servizi richiesti sarà applicata una penale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data della conferma d'ordine da parte di FINAOSTA, fino al raggiungimento complessivo del 10% dell'importo del contratto; superata tale soglia, FINAOSTA potrà risolvere il contratto per inadempimento, salvo il maggior danno. Dopo tale termine FINAOSTA avrà la facoltà di avvalersi dell'esecuzione in danno dell'Appaltatore, commissionando a terzi il servizio.

L'importo relativo alle eventuali penali applicate, per il ritardo nel completamento del servizio, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo globale dovuto alla Società per l'esecuzione del servizio.

#### Art. 12 (Cauzione)

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prestata mediante fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- a) di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- b) di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- c) di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### Art. 13 (Copertura assicurativa e manleva)

L'Appaltatore si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità \_\_\_\_\_ con un massimale minimo pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00).

#### Art. 14 (Recesso e risoluzione del contratto)

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a FINAOSTA. In caso di recesso di FINAOSTA, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, FINAOSTA potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

FINAOSTA ha inoltre il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. ovvero qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

FINAOSTA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 c.1 e c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile:

- a) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- b) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
- c) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui all'art. 3 superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- d) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- e) la sospensione o il rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- f) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- h) procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto, da comunicarsi tramite PEC, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art. 15 (Referenti e comunicazioni)

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA nomina come Referente: Fabio Broccolato;
- l'Appaltatore nomina come Referente: \_\_\_\_\_.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: Via Festaz 22 – 11100 Aosta AO, fax 0165-548613, tel. 0165-269231, email [ioete@finaosta.com](mailto:ioete@finaosta.com), pec [finaosta.dis@legalmail.it](mailto:finaosta.dis@legalmail.it);
- Appaltatore: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.



#### Art. 16 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

#### Art. 17 (Clausola protezione dei dati personali)

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'Appaltatore procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di FINAOSTA, quale autonomo Titolare del trattamento.

#### Art. 18 (Clausola "231")

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA S.p.A., il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di FINAOSTA S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con

la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo

[http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice\\_etico](http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico)

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

#### Art. 19 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- Informativa privacy

Aosta,

FINAOSTA S.p.A.

L'Appaltatore